


**AZIENDA SPECIALE**

**“UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA**

**PER LA REGOLAZIONE E LA PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”**



**RELAZIONE DI  
ACCOMPAGNAMENTO  
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA**

ai sensi del TICS (art. 3.2. lett. f) ii  
della Deliberazione ARERA  
665/2017/R/idr)

Dicembre 2018

## SOMMARIO

0.	DATI GENERALI.....	3
1.	PREMESSA.....	4
2.	ARTICOLAZIONE PREVIGENTE.....	6
3.	ATTIVITA' PRELIMINARE ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA .....	9
4.	LA NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L'UTENZA DOMESTICA.....	11
5.	L'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER GLI USI DIVERSI DAL DOMESTICO .....	15
6.	TARIFFA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI AUTORIZZATI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA .....	17
7.	VERIFICA CONFORMITÀ AL TICSÌ UTENZE DOMESTICHE E ALTRI USI E RISPETTO DEI VINCOLI.....	22

## 0. DATI GENERALI

<b>ATO</b>	PAVIA
<b>Regione</b>	LOMBARDIA
<b>Provincia</b>	PAVIA
<b>Gestore del Servizio Idrico Integrato</b>	Pavia Acque S.c.a r.l.
<b>Data di compilazione</b>	Dicembre 2018
<b>Soggetto responsabile della stesura del documento</b>	Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato”

## 1. PREMESSA

La presente relazione descrive i criteri e la metodologia seguiti per definire la nuova articolazione tariffaria ai sensi della deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici – di seguito TICS), per il gestore Pavia Acque S.c.a r.l., affidatario *in house* della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell'ATO di Pavia. Ai sensi della sopracitata deliberazione ARERA è infatti prevista una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzati. E' rilevante precisare che la presente articolazione tariffaria segue l'aggiornamento tariffario del periodo 2018-2019, approvata dalla Provincia (EGA) il 18/10/2018 e trasmessa ad ARERA cui spetta l'approvazione definitiva.

Tale aggiornamento non ha comportato incrementi tariffari nonostante una importante revisione del Programma degli Interventi per adeguarlo ai nuovi standard e obiettivi di miglioramento della Qualità Tecnica dettati da ARERA.

### *Principali novità TICS*

Per gli **utenti domestici residenti**, le principali novità del TICS sono le seguenti:

- a) introduzione di una fascia di consumo annuo agevolato corrispondente alla quantità essenziale di acqua, pari a 50 litri abitante/giorno;
- b) introduzione di classi di consumo prevedendo:
  - una fascia di consumo agevolato annuo, corrispondente almeno alla quantità considerata il minimo vitale, pari a 50 litri abitante/giorno;
  - una fascia a tariffa base, corrispondente all'attuale tariffa d'Ambito (€ 0,73/mc per il 2018);
  - da una a tre fasce di eccedenza, con tariffe crescenti tra loro;
- c) l'adozione del criterio pro capite basato sul numero effettivo di persone che compongono l'utenza; in caso mancanza del dato fino al 2022 si adotterà il criterio dettato dal TICS, che prevede un'utenza standard composta da tre persone.

Anche se non direttamente previsto dal TICS ma da un'altra deliberazione di ARERA (897/2017/R/idr), una importante novità riguarda l'introduzione del bonus sociale nazionale. Dal 2018 infatti gli utenti del Servizio Idrico Integrato che versano in condizioni di disagio economico, potranno usufruire del Bonus sociale idrico. L'accesso al bonus è riservato ai nuclei familiari con ISEE inferiore a € 8.107,50, limite che sale a € 20.000,00 in presenza di più di 3 figli fiscalmente a carico. Il meccanismo del Bonus idrico è uguale a quello del Bonus elettrico e gas. La procedura è quindi gestita dai Comuni o dai Caf delegati dai Comuni stessi. Lo sconto in bolletta sarà pari al costo di 18,25 mc annui, moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare, equivalenti ai 50 l/abitante/giorno, quantitativo minimo stabilito dalla legge per il soddisfacimento dei bisogni personali. Potranno automaticamente usufruire del bonus idrico, analogamente a quanto previsto per il bonus elettrico e gas dal decreto legislativo 147/2017 che ha introdotto il Reddito di inclusione, anche i titolari di Carta Acquisti o di Carta ReI. Per recuperare i costi dell'agevolazione, ARERA ha introdotto la nuova componente tariffaria perequativa UI3, espressa in 0,5 centesimi di €/mc applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato, ad eccezione di quelle in condizioni di disagio economico, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto. Il gettito derivante dalla nuova componente tariffaria sarà gestito direttamente a livello nazionale.

### *Principali criteri adottati*

Di seguito si descrivono i criteri adottati per l'applicazione dell'articolazione tariffaria, in stretta condivisione con il Gestore:

1. la minimizzazione dell'impatto tariffario soprattutto sull'utenza domestica residente media (per l'anno 2017 risultano consumi medi ad utenza pari a 139 mc);
2. disincentivazione dei consumi eccessivi nell'utenza domestica residente;
3. la semplificazione e razionalizzazione delle categorie di utenza;
4. il mantenimento dell'isoricavo (parità di gettito tariffario) riferito a ciascuna categoria di utenza (ad eccezione degli utenti industriali che scaricano in pubblica fognatura ai quali si devono applicare le nuove regole del Titolo 4 del TICSİ).

L'adozione del criterio n.1 di minimizzazione dell'impatto tariffario soprattutto sull'utenza domestica residente è stato espressamente indicato dagli appositi indirizzi dettati dall'EGA con deliberazione del 20 aprile 2018 n. 11. La sua applicazione è stata particolarmente complessa in quanto, non esistendo nell'ATO di Pavia un'articolazione tariffaria per gli utenti domestici articolata per scaglioni di consumo (la tariffa era "flat", ovvero unica per tutti i livelli di consumo), si è reso necessario ricercare il migliore equilibrio possibile con l'introduzione degli elementi innovativi imposti da ARERA. Nello specifico, dovendo prevedere una tariffa agevolata sui primi mc di acqua consumata, il vincolo al mantenimento del medesimo gettito complessivo esistente ha comportato l'individuazione di fasce di eccedenza su cui gravare per compensare le minori entrate della fascia agevolata. Il rispetto del criterio provinciale della minimizzazione dell'impatto sull'utente medio si è quindi coniugato con quello teso a disincentivare con la leva economica i consumi più elevati in un'ottica di razionalizzazione e tutela della risorsa (criterio n. 2).

Per quanto riguarda il criterio n. 3, gli utenti industriali che erano suddivisi in sottocategorie in funzione del numero degli addetti, sono stati accorpati in un'unica categoria.

Con riferimento al criterio n. 4, il TICSİ prevede che la somma dei corrispettivi degli usi diversi dal domestico a seguito della nuova articolazione tariffaria possa aumentare fino al 10% rispetto ai corrispettivi della tariffa previgente. Al fine di garantire la massima sostenibilità per l'utenza, lo sforzo profuso è stato quello di mantenere lo stesso gettito per ogni categoria di utenza, in fase di prima applicazione, senza aumenti e senza alterare gli equilibri esistenti tra le diverse categorie.

Considerata l'importanza e la delicatezza della materia tariffaria, l'Ufficio d'Ambito, in fase di approvazione dell'aggiornamento tariffario ha organizzato incontri territoriali con i Sindaci. In tale sede si sono anche anticipate le previsioni del TICSİ sottolineando gli aspetti di discrezionalità. In particolare, dai predetti incontri si è condivisa la volontà di impattare il meno possibile sull'utenza domestica residente, quella di utilizzare due fasce di eccedenza per ottenere la maggiore gradualità possibile nella progressione delle quote variabili. Inoltre, tenuto conto dell'obbligatorietà dell'introduzione della fascia agevolata si è valutata l'opportunità di determinarla nella misura e importo corrispondente al minimo imposto da ARERA. Le ragioni di questa opportunità risiedono nel fatto che l'agevolazione riguarda tutti gli utenti, indipendentemente dalle condizioni economiche, non essendo uno strumento di intervento sociale. Nell'ATO di Pavia è stata prevista una forma di sostegno importante determinata dalla Provincia che consente alle persone in condizioni di disagio economico di usufruire di un'importante agevolazione: per il 2017 ammontava a € 95 annui.

## 2. ARTICOLAZIONE PREVIGENTE

La struttura dell'articolazione tariffaria prima dell'introduzione del TICSÌ risale al Piano d'Ambito approvato il 30 dicembre 2008 e non ha mai subito cambiamenti nella suddivisione delle utenze.

In particolare, riportando i contenuti del Piano d'Ambito, le utenze erano così previste:

**Utenze domestiche**, relative alle abitazioni intese come prima casa destinata a uso residente;

**Utenze domestiche seconde case**, relative alle seconde case (uso non residente) o alle case adibite a vacanze;

**Utenze artigianali e commerciali**, relative alle attività economiche artigianali e commerciali cioè riferite ad attività in cui l'uso dell'acqua è propriamente "non domestico". Tra queste si comprendevano tutte le attività, anche commerciali e per servizi, quali ad esempio negozi, falegnamerie, calzolai, gli alberghi, i ristoranti, i bar, le attività professionali etc.;

**Utenze industriali**, per le attività economiche industriali, considerate come grandi consumatori di acqua, che a livello tariffario erano distinte a seconda del numero degli addetti (industriali < 15 addetti; industriali > 15 addetti);

**Utenze agro-zootecniche**, riferite alle aziende agricole e ai coltivatori diretti, agli allevamenti di bestiame a basso impatto sul territorio;

**Utenze stagionali**: sono le utenze relative a contratti di erogazioni provvisorie, con ciò intendendosi tutte quelle erogazioni di durata inferiore a 6 mesi, seppur prorogabili oltre tale termine anche in forma tacita. Nel caso in cui non sia fosse stato possibile quantificare l'esatto consumo (a titolo di esempio circhi, cantieri etc.) i consumi venivano stimati sulla base di 130 l/ab\*g, moltiplicati per il numero di persone che usufruivano della fornitura provvisoria.

**Utenze pubbliche**, a servizio di strutture di proprietà di Enti pubblici come sedi comunali, provinciali, caserme, stazioni dei carabinieri, scuole pubbliche, oltre che di Onlus ed enti privi di scopo di lucro.

**Utenze per servizi antincendio**, intese come utenze prive di contatore e destinate ad uso antincendio privato o pubblico (le utenze antincendio dotate di contatori venivano classificate all'interno della categoria di uso principale).

La tariffa relativa ad ogni singola utenza era una quota fissa annuale, indipendente dal consumo, per coprire i costi fissi strutturali dei servizi e una quota variabile in funzione dei volumi fatturati. Le quote fisse e le quote variabili erano distinte per i tre segmenti del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).

Si riporta lo schema dell'articolazione tariffaria vigente per l'anno 2017.

Tabella 1 – Tariffe delle utenze domestiche residenti (2017)

Quota variabile Acquedotto (€/mc)	0,73
Quota fissa acquedotto (€/anno)	8,11
Quota variabile Fognatura (€/mc)	0,20
Quota fissa fognatura (€/anno)	8,11
Quota variabile Depurazione (€/mc)	0,54
Quota fissa depurazione (€/anno)	8,11

Tabella 2 – Tariffe delle utenze diverse dal domestico residente (2017)

tariffe usi diversi dal domestico	ACQ		FOG		DEP	
	tariffa	quota fissa	tariffa	quota fissa	tariffa	quota fissa
	€/mc	€	€/mc	€	€/mc	€
uso domestico non residente	1,35	10,81	0,27	10,81	0,81	12,16
Commerciali	1,35	17,57	0,27	17,57	0,81	18,92
Industriali (< 15 addetti)	1,35	21,62	0,27	21,62	0,81	24,33
Industriali	1,08	54,06	0,27	54,06	0,81	54,06
Agrozootecniche	0,68	8,11	0,27	8,11	0,54	10,81
Pubbliche	0,68	8,11	0,27	8,11	0,54	10,81
Antincendio	UNI 45		8,11€/cad.			
	UNI 70		13,51 €/cad.			

L'applicazione delle tariffe rispetto alle utenze non domestiche è stata attuata tenendo conto delle "Linee Guida per l'applicazione della tariffa del S.I.I. alle utenze non domestiche", approvate dall'Assemblea consortile dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia, con deliberazione 10/2010, che prevedevano delle riduzioni sui volumi fatturati.

In particolare:

- per il servizio acquedotto, le tariffe per le singole categorie di utenti "non domestici", fatta eccezione per gli utenti seconde case/stagionali, sono state così applicate:
  - consumi fino a 3.000 mc: fatturato il 90% del volume annuo consumato;
  - consumi compresi tra 3.001 e 50.000 mc: fatturato il 75% del volume annuo consumato;
  - consumi superiori a 50.000 mc, fatturato il 65% del volume annuo consumato.
- per i segmenti di fognatura e depurazione (per le utenze industriali, commerciali e artigianali), si riduceva il volume da fatturare del 25%.

Si riportano nelle tabelle successive l'articolazione delle tariffe applicate di fatto, al netto delle riduzioni derivanti dalle sopracitate Linee Guida.

Tabella 3 – Tariffe ACQUEDOTTO delle utenze diverse dal domestico residente con applicazione delle Linee Guida (2017)

categoria tariffaria uso non domestico	quote variabili		quote fisse
	fasce di consumo	tariffa	
Seconde case/Stagionali	DA 0 A 9999999	€ 1,35	€ 10,81
Commerciali	DA 0 A 3.000	€ 1,22	€ 17,57
	DA 3.001 A 50.000	€ 1,01	
	OLTRE 50.000	€ 0,88	
Industriali (< 15 addetti)	DA 0 A 3.000	€ 1,22	€ 21,62
	DA 3.001 A 50.000	€ 1,01	
	OLTRE 50.000	€ 0,88	
Industriali (> 15 addetti)	DA 0 A 3.000	€ 0,97	€ 54,06
	DA 3.001 A 50.000	€ 0,81	
	OLTRE 50.000	€ 0,70	
Agrozootecniche	DA 0 A 3.000	€ 0,61	€ 8,11
	DA 3.001 A 50.000	€ 0,51	
	OLTRE 50.000	€ 0,44	
Pubbliche	DA 0 A 3.000	€ 0,61	€ 8,11
	DA 3.001 A 50.000	€ 0,51	
	OLTRE 50.000	€ 0,44	
Antincendio	UNI 45		€ 8,11
	UNI 70		€ 13,51

Tabella 4 – Tariffe FOGNATURA delle utenze diverse dal domestico residente con applicazione delle Linee Guida (2017)

categoria tariffaria uso non domestico	quote variabili		quote fisse
	fasce di consumo	tariffa	
Seconde case/Stagionali	DA 0 A 9999999	€ 0,27	10,81
Commerciali	DA 0 A 9999999	€ 0,20	17,57
Industriali (< 15 addetti)	DA 0 A 9999999	€ 0,20	21,62
Industriali (> 15 addetti)	DA 0 A 9999999	€ 0,20	54,06
Agrozootecniche	DA 0 A 9999999	€ 0,27	8,11
Pubbliche	DA 0 A 9999999	€ 0,27	8,11
Antincendio			0,00

Tabella 5 – Tariffe DEPURAZIONE delle utenze diverse dal domestico residente con applicazione delle Linee Guida (2017)

categoria tariffaria uso non domestico	quote variabili		quote fisse
	fasce di consumo	tariffa	
Seconde case/Stagionali	DA 0 A 9999999	€ 0,81	12,16
Commerciali	DA 0 A 9999999	€ 0,61	18,92
Industriali (< 15 addetti)	DA 0 A 9999999	€ 0,61	24,33
Industriali (> 15 addetti)	DA 0 A 9999999	€ 0,61	54,06
Agrozootecniche	DA 0 A 9999999	€ 0,54	10,81
Pubbliche	DA 0 A 9999999	€ 0,54	10,81
Antincendio			0,00



### 3. ATTIVITA' PRELIMINARE ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

#### *Metodologia utilizzata*

La metodologia utilizzata, pienamente condivisa con il Gestore d'Ambito, ha previsto verifiche preliminari sulla completezza della banca dati di tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato, distinguendo dalla generalità degli utenti quelli autorizzati a scaricare in pubblica fognatura.

Per quanto riguarda i primi (utenze domestiche e altri usi), ai fini delle elaborazioni necessarie per verificare l'impatto sul Vincolo ai Ricavi garantiti al Gestore (VRG) derivante dal TICSÌ, Pavia Acque S.c.a r.l., in accordo con l'Ufficio d'Ambito, ha ritenuto, di adottare il dato del 2017, ultimo disponibile e ottenuto mediante estrazione dei dati da un unico software di bollettazione a seguito dell'aggregazione dei data base avvenuta nella prima parte del 2017.

Prima di avviare le simulazioni, il Gestore, d'intesa con l'Ufficio d'Ambito, ha effettuato ulteriori verifiche puntuali (riferite cioè a singole utenze o a categorie d'utenza), al fine di correggere anomalie. In particolare:

- inquadramento tariffario non corrispondente alla ragione sociale (es. utenza commerciale con tariffa domestica) o modifica nel numero delle concessioni nel caso di condomini con consumo elevato e numero concessioni pari a 1;
- storno dei metri cubi riferiti a consumi di perdita di alcune utenze, già accertati ma non ancora rettificati con nota di accredito;
- verifica analitica dei consumi riferiti alle utenze dell'area di una Società consorziata a seguito di aggregazione del data base con riconduzione del dato di consumo ad un'annualità intera.

Tutte le attività sopra indicate sono state effettuate per disporre di una base dati il più possibile corretta, anche nell'ottica di effettuare una generale bonifica del data base utenti, per apportare le necessarie rettifiche ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno 2018 previsto dal TICSÌ.

Per quanto riguarda gli utenti industriali autorizzati a scaricare in pubblica fognatura (in relazione alla tariffa di collettamento e depurazione), ai sensi dell'art. 21 del TICSÌ è previsto che la spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di reflu scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.

A tal fine l'Ufficio d'Ambito e Pavia Acque S.c.a r.l. hanno condiviso una metodologia per la valorizzazione dei dati necessari, finalizzata a verificare il vincolo sui ricavi imposto dal TICSÌ.

Per quanto riguarda gli utenti industriali che scaricano in pubblica fognatura si è partiti dalle ditte in possesso di un'autorizzazione allo scarico, quindi si sono estrapolati i dati quali-quantitativi autorizzati per ogni utente. Parallelamente, si sono raccolti, presso Pavia Acque, i dati delle denunce annuali trasmesse obbligatoriamente dagli utenti per determinare le grandezze previste dal TICSÌ e simulare la nuova tariffa. Uno dei problemi che ci si è trovati ad affrontare è relativo al fatto che per molti utenti i limiti autorizzati sono cambiati rispetto all'anno di riferimento del TICSÌ (2016). Pertanto è stato necessario fare una doppia simulazione, anche con il metodo previgente, con le nuove grandezze autorizzate e anche in funzione della data di rilascio della nuova autorizzazione per verificare il rispetto del vincolo del 10%.

Si è quindi costruito un modello di simulazione, le cui basi di partenza sono state le tariffe 2015 (cui è stato applicato il teta 2018 in fase attuale di approvazione da parte dell'Autorità) e le variabili di scala 2016, al fine di confrontare il fatturato teorico pre e post TICSÌ, per verificare il rispetto dei vincoli.

Considerata l'importanza e la delicatezza della materia tariffaria, l'Ufficio d'Ambito, in fase di approvazione dell'aggiornamento tariffario ha organizzato incontri territoriali con i Sindaci. In tale sede si sono anche anticipate le previsioni del TICSII sottolineando gli aspetti di discrezionalità. In particolare, dai predetti incontri si è condivisa la volontà di impattare il meno possibile sull'utenza domestica residente, quella di utilizzare due fasce di eccedenza per ottenere la maggiore gradualità possibile nella progressione dei costi variabili. Inoltre, tenuto conto dell'obbligatorietà dell'introduzione della fascia agevolata si è valutata l'opportunità di determinarla nella misura corrispondente al minimo imposto. Le ragioni di questa opportunità risiedono nel fatto che l'agevolazione riguarda tutti gli utenti, indipendentemente dalle condizioni economiche, non essendo uno strumento di intervento sociale.

Sono stati promossi incontri anche con le associazioni di categoria (industriali e consumatori), ovvero le categorie maggiormente toccate dalla nuova articolazione.

Si sottolinea che nell'articolazione tariffaria dell'ATO di Pavia già esisteva la previsione di quote fisse suddivise per segmento di attività del Gestore, calibrate sui costi strutturali. Per quanto riguarda gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti di cui alla definizione di quota fissa (art. 3), se ne prevede l'applicazione a partire dal prossimo periodo regolatorio, quando, ad intervenuta predisposizione di un apposito Water Safety Plan in via di elaborazione con la partecipazione di ATS di Pavia, saranno definiti i costi correlabili a questo particolare elemento.

#### 4. LA NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L'UTENZA DOMESTICA

In relazione all'utenza domestica, sono previste dal TICSÌ le seguenti sotto-tipologie d'uso (art. 2.1):

- uso domestico residente;
- uso condominiale;
- uso domestico non residente.

Le tipologie di utenze domestiche nell'ATO di Pavia sono: domestico residente e domestico non residente.

Con riferimento all'**uso condominiale**, si è scelto di non individuarlo come tipologia di utenza con una diversa tariffa, ma come metodo, applicando come principio alle utenze sottostanti la tariffa riferibile ai consumi di ciascuna di esse. A livello operativo, si proseguirà con la gestione precedente, in attesa di valutare le migliori soluzioni tecniche per differenziare i consumi del domestico residente dagli altri usi. Dal 2019, ove tecnicamente possibile, verrà avviata una campagna per promuovere la separazione dell'allacciamento riferito alle utenze non domestiche, con l'installazione di un contatore separato.

Le sostanziali modifiche alla struttura tariffaria previgente sono l'introduzione degli scaglioni di consumo per l'acquedotto e la previsione di una fascia agevolata per le **utenze domestiche residenti**.

Per il resto, la struttura tariffaria è rimasta sostanzialmente inalterata, anche nel quadro del principio di maggiore neutralità possibile del TICSÌ e del mantenimento dell'isoricavo: erano già previste tariffe variabili (proporzionali al consumo non articolate per scaglioni) e tariffe fisse distinte per fognatura e depurazione.

La quota variabile del segmento di acquedotto è modulata per fasce di consumo sulla base di quantità pro-capite.

Attualmente il Gestore non ha la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la definizione dell'effettiva numerosità dei componenti di ogni utenza domestica residente. Dove non nota, si è, quindi, preso come riferimento l'utenza standard costituita da 3 componenti. A tal fine, è stata concordata con il Gestore una campagna, appena avviata, di raccolta dei dati anagrafici (in particolare la numerosità e la decorrenza) al fine di raccogliere autocertificazioni in ordine al numero di componenti.

Il limite superiore della fascia di consumo agevolata rispetta il limite minimo previsto dal TICSÌ, ovvero il volume almeno pari alla quantità essenziale di acqua (50 litri/abitante/giorno), corrispondente ai 18,25 mc/annui. Nel caso di un'utenza domestica standard con 3 componenti, si è deciso di arrotondare da 55 mc/annui a 60 mc/annui.

Secondo la regolazione dell'Autorità indicata nel TICSÌ, l'agevolazione può essere fissata dal 20% al 50% della tariffa base. La tariffa agevolata è stata determinata considerando un'agevolazione del 20% rispetto alla tariffa base 2018 (0,73 €/mc), quindi pari a € 0,58 €/mc. La tariffa agevolata è applicata a 20 mc/annui/persona. La tariffa base è pari a quella derivante dall'articolazione tariffaria previgente aggiornata secondo il moltiplicatore tariffario. Quindi la tariffa d'ambito 2018 è uguale a quella del 2017 (0,73 €/mc) in quanto il teta 2018 e 2019, in fase di aggiornamento della tariffa da ultimo approvato, è stato mantenuto al livello del 2017, senza aumenti.

Riguardo agli scaglioni di eccedenza, l'Autorità ne prevede massimo 3, con la tariffa dell'ultima fascia non superiore a 6 volte la tariffa della prima fascia agevolata. Si è scelto di prevedere 2 fasce di eccedenza per le utenze domestiche: questa scelta è sembrata quella che coniugasse meglio la maggiore progressività per le

tariffe delle fasce crescenti di consumo con la necessità di garantire parità di gettito al Gestore (certezza dei ricavi). L'Ufficio d'Ambito effettuerà nel 2019 un monitoraggio costante dell'andamento del gettito del Gestore con la nuova articolazione, al fine di valutare correttivi migliorativi, possibile anche grazie all'acquisizione di informazioni più precise sull'effettivo numero di componenti dei nuclei familiari.

Le quote fisse sono rimaste invariate poiché si rispetta ampiamente il vincolo imposto da ARERA. Infatti, complessivamente le quote fisse non devono valere più del 20% del gettito complessivo del Servizio Idrico Integrato, mentre nel caso dell'ATO di Pavia sono il 10,56%.

La proposta di struttura della quota variabile per il servizio acquedotto è la seguente:

Tabella 6 – Tariffe acquedotto uso domestico residente (2018)

articolazione utenza domestica residente (utenza standard con 3 componenti)				
quota variabile acquedotto	classe di consumo(mc)			litri/giorno
	€/mc	da	a*	
tariffa agevolata	0,58	0	60	164,38
tariffa base	0,73	61	120	328,77
I eccedenza	0,89	121	210	575,34
II eccedenza	0,99	211	.....	.....
<b>quota fissa acquedotto (€/anno)</b>	8,11			

\*il valore massimo dello scaglione deve essere riproporzionato sul numero effettivo (i) dei componenti (quindi mc/scaglione/3)

articolazione utenza domestica residente (scaglioni riproporzionati per 1 componente)				
quota variabile acquedotto	classe di consumo(mc)			litri/abitante /giorno
	€/mc	da	a	
tariffa agevolata	0,58	0	20	54,79
tariffa base	0,73	21	40	109,59
I eccedenza	0,89	41	70	191,78
II eccedenza	0,99	71	.....	.....
<b>quota fissa acquedotto (€/anno)</b>	8,11			

La quota variabile del servizio acquedotto è stata definita utilizzando l'effettiva numerosità dei componenti per i nuovi contratti. Dove non nota, si è preso come riferimento i 3 componenti standard dell'utenza tipo. Inoltre, è stata concordata con il Gestore una campagna di bonifica e di raccolta dei dati anagrafici (in particolare la numerosità e la decorrenza) e tariffari (attribuzione alla categoria di utenza), al fine di raccogliere in particolare le dichiarazioni in ordine al numero di componenti (art. 3.6), fermo restando l'obbligo del Gestore di accettare le autodichiarazioni.

La tariffa base è pari a quella derivante dall'articolazione tariffaria previgente aggiornata secondo il moltiplicatore tariffario (art. 5.1), senza esercitare la facoltà di rideterminazione.

Le tariffe variabili di fognatura e depurazione per l'uso domestico residente sono ugualmente definite sulla base dei valori assunti dai medesimi negli anni precedenti, aggiornati con l'applicazione del moltiplicatore tariffario (art. 6); come già detto, rimangono invariate nel 2018-2019 rispetto ai valori del 2017.

Poiché il TICSİ prevede che la nuova articolazione tariffaria decorra dal 01/01/2018, nell'ultima bolletta di competenza 2018 Pavia Acque effettuerà il ricalcolo del consumo annuo dell'utenza e applicherà la nuova articolazione in funzione del numero di componenti.

Per i consumi dell'uso domestico residente si utilizzerà per la bollettazione il criterio pro-die senza conguaglio su base annuale in quanto ritenuto in linea con quanto stabilito dal DPCM che prevede 50 litri/abitante giorno, che prevede un'agevolazione calcolata sui litri per giorno.

#### *Rispetto dei vincoli*

Il rispetto del generale vincolo ai ricavi ex-ante (art. 23.1), con specifico riferimento alle tariffe variabili delle utenze domestiche residenti, si desume dal confronto tra i due dati successivi:

- RICA VO tariffa variabile precedente: € 25.379.591,45 (*base dati: ruolo 2017*)
- RICA VO stimato nuovi scaglioni della tariffa variabile: € 25.369.992,58 (*base dati: ruolo 2017*)

La ridotta differenza, di limitata portata soprattutto se confrontata con il gettito tariffario complessivo, lasciata prudenzialmente per evitare di superare il livello dei ricavi derivanti dall'articolazione tariffaria precedente, verrà eventualmente recuperata a livello di conguagli tariffari del VRG nel 2020.

Vengono, inoltre, rispettati i vincoli:

- rapporto tra tariffa agevolata e tariffa massima all'interno del limite 1:6; (art. 5.3): 1,70;
- dell'incidenza della quota fissa < al 20% del fatturato stabilito dal TICSİ (art. 7.2); 10,56%.

#### *Altri dati sulle utenze domestiche residenti (2017)*

- Totale utenze domestico residente: **155.708** (circa 1/3 di queste utenze hanno un consumo inferiore a 100 mc annui);
- Componenti medi per nucleo familiare al 31 dicembre 2017: **2,2** (*fonte: dati demo.istat.it*);

\*\*\*

Come previsto dall'art. 5.5 del TICSİ, si è applicata alle **utenze domestiche non residenti** la medesima struttura tariffaria della quota variabili delle utenze domestiche residenti, ovvero a scaglioni, ad eccezione della prima fascia di consumo a tariffa agevolata e prevedendo solo uno scaglione di supero rispetto alla tariffa della fascia base.

Dato il livello della tariffa previgente, si è pensato ad uno scaglione di eccedenza piuttosto alto, sempre nell'ottica di alterare il meno possibile l'equilibrio preesistente. Si passa dalla tariffa flat in relazione ai consumi dell'acquedotto (cfr. Tabella 2) alla seguente articolazione:

Tabella 7 - Tariffa acquedotto uso domestico non residente (2018)

articolazione utenza domestica non residente			
quota variabile acquedotto	classe di consumo(mc)		
	€/mc	da	a*
tariffa base	1,35	0	3000
I eccedenza	1,40	3001	...
quota variabile fognatura	0,27	0	...
quota variabile depurazione	0,81	0	...
quota fissa acquedotto (€/anno)	10,81		
quota fissa fognatura (€/anno)	10,81		
quota fissa depurazione (€/anno)	12,16		

Si passa da una tariffa variabile unica a una struttura per scaglioni, che si è cercato di rendere il meno impattante possibile, anche in considerazione di livelli tariffari più alti rispetto al domestico residente. Anche per le utenze domestiche non residenti le quote fisse erano già calcolate indipendentemente dal consumo, distinte per acquedotto, fognatura e depurazione.

Le tariffe variabili di fognatura e depurazione per l'uso domestico non residente sono ugualmente definite sulla base dei valori assunti dai medesimi negli anni precedenti, aggiornati con l'applicazione del moltiplicatore tariffario (art. 6).

## 5. L'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER GLI USI DIVERSI DAL DOMESTICO

Le tariffe di acquedotto è modulata per fasce di consumo: in fase di prima applicazione, e per limitare al massimo l'impatto dell'introduzione del TICS sul numero più elevato di utenti, anche in considerazione dell'impatto prevedibile per diverse utenze industriali in seguito all'applicazione della nuova tariffa per fognatura e depurazione per gli scarichi industriali in pubblica fognatura, si è deciso di cristallizzare le tariffe previgenti.

La scontistica crescente sui volumi è stata quindi mantenuta, anche in ragione del fatto che, di norma, elevati consumi per categorie diverse dal domestico, sono dettati da esigenze di processo produttivo e pertanto eventuali razionalizzazioni di utilizzo richiedono tempistiche e investimenti specifici, a carico delle utenze interessate, siano esse pubbliche, artigianali, commerciali o industriali.

Tale scelta è derivata dalla necessità già citata di limitare l'impatto, per il 2018-2019, delle modifiche derivanti dall'introduzione del TICS rispetto al complesso delle utenze servite dal Gestore. Per il biennio 2018-2019 è inoltre stata avviata una campagna di censimento e recupero delle perdite "commerciali" ("perdite apparenti") derivanti dalla mancata o incompleta contrattualizzazione di utenze, in particolari comunali, che si stima consentirà un recupero di gettito significativo, atto a mitigare l'effetto dell'abolizione della citata scontistica a partire dal 2020.

Pertanto, per quanto riguarda gli usi diversi dal domestico, è stata individuata, quale unica modifica rispetto alla situazione vigente, l'abolizione della categoria tariffaria "industriale < 15 addetti", risultata gestibile solo in fase di attivazione del contratto ma non nella sua successiva evoluzione (essendo il dato del numero di addetti un parametro variabile nel tempo e non censito periodicamente). Si è ritenuto quindi di ricondurre tutte le tipologie d'uso "industriali" ad una sola categoria tariffaria, allineata ai valori di quota variabile e quota fissa attualmente previsti per gli usi "industriali > 15 addetti".

L'art. 8 del TICS prevede che le diverse tipologie di utenze non domestiche possano essere ricondotte soltanto alle seguenti categorie:

- uso industriale;
- uso artigianale e commerciale (cui si riconducono anche le attività del settore dei servizi, tra cui le utenze dei professionisti);
- uso agricolo e zootecnico;
- uso pubblico non disalimentabile, e precisamente: ospedali e strutture ospedaliere, case di cura ed assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza; carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, eventuali ulteriori utenze pubbliche che svolgano un servizio necessario a garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone o tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (bocche antincendio);
- uso pubblico disalimentabile;
- altri usi (categoria residuale a cui ricondurre categorie di utenze che non possano essere ricomprese in quelle sopra riportate); in questa tipologia rimane la precedente categoria, relativa alla bocche antincendio che non rientrano nell'uso pubblico non disalimentabile o in altra categoria, senza varia-

zioni dell'articolazione.

La precedente articolazione sostanzialmente prevedeva già le categorie del TICSİ.

Ai fini della corretta riclassificazione, nell'uso pubblico disalimentabile rientrano tutte le utenze pubbliche non ricomprese espressamente nell'uso pubblico non disalimentabile.

L'uso pubblico prevede un'unica articolazione tariffaria, ma a livello operativo viene trattato nel rispetto delle sotto-tipologie previste dal TICSİ (non disalimentabili e disalimentabili). In continuità con il passato, si considerano utenze pubbliche anche quelle relative a soggetti non pubblici ma senza scopo di lucro per Statuto. Anche in tali casi, la non disalimentabilità è data dall'inserimento nelle specifiche categorie individuate dal TICSİ.

La precedente categoria riferita alle seconde case (oggi ricompresa nella utenze domestiche non residenti) e alle utenze stagionali comprendeva anche le utenze provvisorie. Nell'attuale articolazione si ritiene di non individuare una tipologia tariffaria ad hoc per l'uso provvisorio ma di gestirlo secondo l'effettiva tipologia di utenza e di attività svolta sottostante (es: cantiere, si applica l'utenza commerciale/artigianale, per i giostrai, l'utenza domestica residente etc.).

Il criterio generale per l'attribuzione alla categoria di utenza è l'individuazione dei diversi usi, tramite il riferimento al codice ATECO e alle eventuali autodichiarazioni dell'utente.

Come già specificato, l'unica differenza tra le categorie di usi pre e post TICSİ è stata la semplificazione per le utenze industriali ora ricondotte a un'unica categoria senza la distinzione del numero di addetti, criterio che non si ritiene più significativo e di difficile gestione operativa.

Per gli usi pubblico disalimentabile e non disalimentabile sono state condotte dal Gestore verifiche sul database delle utenze.

Per gli usi diversi dal domestico le quote fisse sono applicate per numero di concessioni e rapportate ai giorni di fatturazione.

In chiave dinamica, pur essendo sostanzialmente già previste le categorie di utenza del TICSİ, si è già attivata con la bollettazione di dicembre 2018 e con altri strumenti (sito internet, comunicazione stampa) una campagna di bonifica dei dati anagrafici e tariffaria a tutte le utenze, per risolvere eventuali problematiche di classificazione non corretta.

I corrispettivi per fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo. Le quote fisse sono determinate per ogni singolo segmento e sono indipendenti dal consumo.

La somma dei corrispettivi relativi agli usi diversi dal domestico e non rientranti nelle previsioni dell'art. 9.2, calcolati sulla base delle variabili di scala preesistenti, non può essere superiore al 10% (art. 14.1).

Il vincolo dell'art. 14.1 è rispettato, dati la stabilizzazione e il mantenimento per il 2018-2019 dell'articolazione tariffaria vigente, salvo le limitate variazioni del gettito sui consumi degli utenti industriali per effetto della previsione di un'unica tariffa per usi industriali, con l'applicazione agli utenti prima classificati come "industriali < 15 addetti" dei valori di quota variabile e quota fissa attualmente previsti per gli usi "industriali > 15 addetti".



## 6. TARIFFA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI AUTORIZZATI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

La tariffa per l'utente industriale  $p$ -esimo, in ciascun ATO e in relazione a ciascun anno  $a$ , è determinata come segue:

$$T_p^{ATO} = QF_p^{ATO} + QC_p^{ATO} + QV_p^{ATO} \cdot V_p$$

dove:

- $QF_p^{ATO}$  rappresenta la quota fissa, indipendente dal volume (Euro/anno);
- $QC_p^{ATO}$  è la quota di capacità, legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale  $p$  (Euro/anno);
- $QV_p^{ATO}$  è la quota variabile, commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato (Euro/mc);
- $V_p$  è il volume annuo scaricato dall'utente industriale  $p$ , espresso in metri cubi (mc/anno).

### Quota fissa

Per quanto riguarda la quota fissa, di cui all'art. 16, il TICSì prevede che sia quantificata sulla base di:

- a) costi di gestione contrattuale dell'utente industriale;
- b) costi della misura dei volumi scaricati;
- c) costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali.

In fase di prima applicazione, si è deciso di non trattare gli utenti industriali per la parte di gestione contrattuale, di cui alla lettera a) e della misura dei volumi scaricati, di cui alla lettera b) in modo differente dagli altri utenti; si è valutato pertanto il costo medio utenza, come di seguito riportato:

a) costo di personale gestione utenze idriche (base UNB 2017, con adeguamento stimato 2018)	2.000.000
a) costi per letture e recapito bollette (da budget 2018)	1.320.000
a) costi call center, pronto intervento e spese bancarie di incasso e altri servizi (da budget 2018)	700.000
b) costi di personale funzione misura (base UNB 2017, con adeguamento stimato 2018)	530.000
<i>Totale costi base</i>	<i>4.550.000</i>
<i>Ad utente (200.457 utenti – dato ruolo 2017)</i>	<i>22,75</i>

Per quanto riguarda la lettera c), il costo per la singola analisi su reflui industriali è di € 250,00 a campionamento, stimato sulla base di un'analisi di mercato relativa al costo di personale per campionamento e trasporto e al costo delle analisi dei cinque parametri previsti dal TICSì.

La quota fissa sarà pertanto costituita da una quota pari a € 22,75 e da una quota dipendente dal numero di campionamenti previsti per una utenza industriale, che, come sotto illustrato, corrisponderà a un minimo di € 250,00 (in caso di un solo campionamento) a un massimo di € 3.000,00 (nel caso del numero massimo di campionamenti previsti pari a 12).

La quota fissa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16.4, è stata distinta in quattro tipologie di ammontare differenziato sulla base della numerosità delle determinazioni analitiche minime per lo specifico punto di scarico, secondo il seguente schema:

Volume scaricato per singolo punto di immissione in pubblica fognatura	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali			
	con assenza di sostanze pericolose	Importo quota fissa annuale(euro)	con presenza di sostanze pericolose	Importo quota fissa annuale(euro)
≤ 3.000 mc/anno	1 (0 ex art. 28.3)	272,75	1	272,75
3.001 e 25.000 mc/anno	1	272,75	2	522,75
25.001 e 100.000 mc/anno	2	522,75	3	772,75
> 100.000 mc/anno	12 (4 ex art. 28.3)	3.022,75	12 (4 ex art. 28.3)	3.022,75

Per le classi di volume ≤ 3.000 mc/anno in assenza di sostanze pericolose e > 100.000 mc/anno in assenza e in presenza di sostanze pericolose è stato previsto un numero di determinazioni analitiche minime superiore rispetto a quanto stabilito dall'art. 28.3.

Tale scelta, per la classe di volume ≤ 3.000 mc/anno, è stata motivata dalla volontà di disporre di almeno una determinazione analitica annua per tutti i reflui industriali recapitati in pubblica fognatura indipendentemente dal volume scaricato.

Tale scelta, per la classe > 100.000 mc/anno, è stata motivata dalla necessità di disporre di una determinazione analitica verosimilmente con cadenza mensile, tenuto conto del significativo impatto qualitativo che gli insediamenti produttivi ricadenti in questa classe hanno sulle infrastrutture fognarie e depurative afferenti al Servizio Idrico Integrato presenti nel territorio gestito.

Ai fini della suddetta tabella, il volume scaricato è stato assunto uguale a quello risultante dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare, in linea con le disposizioni dell'art. 28.3.

Per il 2018, in mancanza del numero minimo annuale di determinazioni analitiche effettuato dal Gestore, i costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali saranno applicati solo a quegli utenti per i quali l'Ufficio d'Ambito ha provveduto ad effettuare controlli ordinari/straordinari sulla base del programma annuale dei controlli 2018, approvato il 22/12/2017 con deliberazione del C.d.A. n. 52. Per i restanti, sarà applicata solo la quota pari a € 22,75.

Per quanto riguarda l'intero ambito, la componente tariffaria  $QF_p^{ATO}$  è interamente a carico del Gestore.

### **Vincolo del gettito da quota fissa**

Ai sensi del comma 16.5 del TICS, il gettito da quota fissa non può eccedere il 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali.

Per il 2018 il totale dei ricavi da quota fissa ammonta al 0,46 % dei ricavi complessivi ed è pari a € 10.411,75.

A regime per il 2019 sarà pari all'1,9 % dei ricavi complessivi.

### **Quota capacità**

Nella formula utilizzata per la determinazione della quota capacità  $QC_p^{ATO}$  di cui all'art. 20.1 e della tariffa unitaria di depurazione  $Td_{ind}^{ATO}$  di cui all'art. 19.1, il volume autorizzato è stato quantificato assumendo:

- in via prioritaria il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) moltiplicato per 365 giorni;
- laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato, è stato utilizzato il volume annuo autorizzato;
- in caso di assenza sia dei volumi giornalieri che del volume annuo autorizzato, è stato utilizzato il volume denunciato.

Per quanto riguarda il valore assegnato a  $S_{qc}$ , soglia posta all'incidenza della quota capacità rispetto al gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali ( $0 < S_{qc} \leq 20\%$ ), poiché la quota capacità è legata alla capacità di depurazione impegnata a garantire il trattamento del refluo industriale e nelle autorizzazioni allo scarico sono generalmente prescritti limiti di tabella 3 con un impegno di capacità di depurazione massimo indipendentemente dall'effettiva qualità dello scarico, si è valutato che la  $S_{qc}$  debba attestarsi sul massimo consentito, tenendo conto della necessità di rispettare il vincolo del 20% sul gettito da quota capacità.

Pertanto in attesa di ridefinire eventualmente al ribasso i limiti allo scarico autorizzati e quindi eventualmente abbassare anche la percentuale di quota capacità, la  $S_{qc}$  è stata posta pari al 17 % per rispettare il vincolo TICS del gettito da quota capacità, che si attesta così al 18,67 % del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali.

La tariffa unitaria di quota capacità  $Td_{capacità}^{ATO} / 10^3$  assume pertanto il valore di 0,2694 euro/kg.

### **Quota variabile**

La quota variabile, di cui all'art. 17, è commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato, di cui al comma 15.1 ed è composta dalla tariffa unitaria di fognatura e dalla tariffa unitaria di depurazione.

In relazione all'art. 17.3 ai fini del calcolo della quota variabile ci si è attestati sulla previsione di una condizione di minimo pari a 1 riferita al calcolo del moltiplicatore applicabile alla tariffa unitaria qualitativa di depurazione, senza necessità di deroga.

#### **Tariffa unitaria di fognatura**

Per il calcolo della tariffa unitaria di fognatura  $Tf_{ind}^{ATO}$  sono stati assunti i valori così come indicati nella formula di cui all'art.18.1.

In prima applicazione non sono stati introdotti fattori moltiplicativi per tener conto di reflui di natura specifica, che determinano un impatto sui costi dell'infrastruttura fognaria a causa delle loro caratteristiche corrosive o incrostanti di cui all'art. 18.4.

Dalla simulazione  $Tf_{ind}^{ATO}$  risulta pari a 0,3229 €/mc.

### **Tariffa unitaria di depurazione**

Per il calcolo della tariffa unitaria di depurazione  $Td_{ind}^{ATO}$  sono stati assunti i valori così come indicati nella formula di cui all'art.19.1.

Le percentuali ( $\%_{COD}$ ,  $\%_{SST}$ ,  $\%_N$ ,  $\%_P$ ) che, applicate alla tariffa unitaria, tengono conto dei costi di abbattimento degli inquinanti principali, rispettivamente “Chemical Oxygen Demand”, “Solidi Sospesi Totali”, “Azoto Totale”, “Fosforo Totale” (COD, SST, N, P), sono state assunte pari a quelle standard della tabella di cui all'art. 19.2, nel seguito riportate:

Parametro	Valore [%]
$\%_{COD}$	52
$\%_{SST}$	28
$\%_N$	15
$\%_P$	5
Totale	100

Non è stato previsto in prima applicazione l'inserimento di inquinanti specifici di cui all'art. 19.4.

Per quanto riguarda le determinazioni analitiche dei reflui industriali da inserire nella formula della tariffa unitaria di depurazione si applicherà quanto previsto dall'art. 28.1 e 28.2.

Dalla simulazione  $Td_{ind}^{ATO}$  risulta pari a 0,1450 €/mc.

### **Volume annuo scaricato**

Per il calcolo del volume scaricato  $V_p$ , si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 27 del TICS.

### **Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione**

In riferimento all'art. 22, non si prevede per il 2018 di applicare un fattore di maggiorazione  $\mu_p$  del corrispettivo unitario di depurazione, in quanto la fissazione dei coefficienti previsti dall'articolo appare molto complessa ed i suoi effetti non possono essere stabiliti a priori.

Poiché esiste già in base al D. Lgs. 152/06 per il superamento dei limiti autorizzati una sanzione amministrativa, si ritiene di dover valutare in modo più approfondito la fissazione di tali coefficienti per il 2019.

In ogni caso per il 2018 la penalità non sarebbe stata applicabile in quanto non sono state effettuate ulteriori rilevazioni a conferma dei superamenti registrati.

### **Vincolo sui ricavi**

Ai sensi dell'art. 21.1 del TICS, il vincolo ai ricavi da tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali, a livello ATO, non può eccedere i ricavi ottenuti con la metodologia previgente aumentati del 10%.

Tenuto conto dell'applicazione dell'ulteriore vincolo previsto dall'art. 21.2 che prevede che la spesa annua di ciascun utente industriale non debba essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla

spesa sostenuta con il metodo previgente, si determina complessivamente una differenza negativa dei ricavi generati con la nuova metodologia tariffaria per l'anno 2018 di € 222.960,77 pari al 9 %.

Come previsto agli articoli 23 e 24 del TICS, tale scostamento  $\Delta T_{G,indATO,a}$  verrà recuperato dal Gestore attraverso una integrazione alla quantificazione della componente tariffaria  $R_{CVOL}$ .

## 7. VERIFICA CONFORMITÀ AL TICSÌ UTENZE DOMESTICHE E ALTRI USI E RISPETTO DEI VINCOLI

Art.	Verifica conformità utenze domestiche
2.1	nella nuova articolazione tariffaria sono state previste solamente le sotto – tipologie di uso domestico obbligatorie (uso domestico residente – uso domestico non residente – uso condominiale); l’uso condominiale è introdotto come metodo e non strettamente come sotto-tipologia tariffaria
2.2	non sono state previste sotto-tipologie di uso aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie
2.3	non è stato previsto un aumento delle sotto-tipologie di uso domestico rispetto all’articolazione previgente, se non per necessità di inserire le sotto-tipologie di uso obbligatorie
3.2	la quota variabile del servizio di acquedotto è modulata per fasce di consumo sulla base di quantità pro capite
3.3	è stato verificato che allo stato attuale il Gestore non dispone di tutte le informazioni e dei dati necessari per definire la quota variabile del servizio in considerazione dell’effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente
3.4	è stato adottato il criterio pro capite standard fino al completamento del set informativo necessario
3.5	il limite massimo dello scaglione agevolato per una utenza tipo di tre componenti (60 metri cubi/anno) supera il minimo previsto pari a 55 metri cubi/anno
3.6	è previsto che il Gestore richieda una dichiarazione in ordine al relativo numero di componenti dei nuclei familiari residenti e in particolare è stabilito l’obbligo per il Gestore di accettare l’autodichiarazione a tutela dei nuclei domestici numerosi
4	la struttura generale dell’articolazione tariffaria utenza domestica rispetta quanto previsto dalle previsioni TICSÌ (cfr tabella 6)
5.1	il limite massimo dello scaglione agevolato supera il minimo previsto pari a 18,25 metri cubi/pro capite/anno la tariffa base è posta alla tariffa base previgente aggiornata con il moltiplicatore tariffario dell’anno
5.2	il valore dell’agevolazione (a) è compreso nell’intervallo 20% - 50%
5.3	il rapporto tra la tariffa del primo scaglione e la tariffa dell’ultima fascia di eccedenza non supera il rapporto di 1:6
5.4	la quota variabile del servizio acquedotto assume la struttura riportata nel TICSÌ (cfr. tabella 6)
5.5	per le utenze non residenti è prevista una struttura analoga alla quota variabile ma non è prevista la prima fascia di consumo a tariffa agevolata (cfr. tabella 7)
6.1	i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni
6.2	anche per le utenze non residenti sono applicati corrispettivi variabili dei servizi di fognatura e depurazione proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni
7.1	la quota fissa è quantificata per singola attività (acquedotto, fognatura e depurazione) relativa al servizio idrico integrato
7.2	il dimensionamento della quota fissa non eccede il 20% del gettito complessivo del servizio stesso
7.3	anche per le utenze non domestiche i corrispettivi fissi sono quantificati separatamente e indipendentemente dal consumo

Art.	Verifica conformità utenze usi diversi dal domestico
8	nella nuova articolazione tariffaria le utenze non domestiche sono ricondotte alle tipologie individuate dal TICSÌ
9.1	non sono state individuate sotto-tipologie degli usi riportati nell’art. 8
9.2	i corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione per le utenze che recapitano reflui industriali in pubblica fognatura sono definiti sulla base dei criteri e delle modalità previste al Titolo 4
10.1	la struttura generale dell’articolazione tariffaria per utenza non domestica rispetta quanto previsto dalla TAV. 2
11.1	la quota variabile del servizio acquedotto assume la struttura riportata in TAV. 2
11.2	è stato verificato il rispetto del vincolo dei ricavi ex ante di cui all’art. 23 del TICSÌ
12.1	i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni
12.2	è stato verificato il rispetto del vincolo dei ricavi ex ante di cui all’art. 23 del TICSÌ
13.1	la quota fissa è quantificata per singola attività (acquedotto, fognatura e depurazione) relativa al servizio idrico integrato ed è indipendente dal consumo
13.2	si conferma il superamento del consumo minimo impegnato
14.1	è stato verificato il rispetto del vincolo di incremento non superiore al 10% per i corrispettivi relativi agli usi diversi dal domestico

<b>Art.</b>	<b>Verifica conformità tariffa collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura</b>
<b>15.1</b>	la tariffa per l'utente industriale è determinata con la formula indicata
<b>15.2</b>	non sono previsti sub ambiti
<b>16.1</b>	la componente quota fissa è stata quantificata in base ai costi di gestione contrattuale dell'utente, di misura dei volumi scaricati e di verifica della qualità dei reflui
<b>16.2</b>	è interamente attribuita al servizio di fognatura
<b>16.3</b>	la quota fissa è interamente a carico del Gestore
<b>16.4</b>	la quota fissa è distinta in 4 tipologie di ammontare differenziato sulla base della numerosità delle determinazioni analitiche minime per ciascuna utenza industriale
<b>16.5</b>	il gettito da quota fissa per il 2018 è pari al 0,46% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali - a regime per il 2019 sarà pari al 1,91 %
<b>16.6</b>	non si richiede il riconoscimento di costi aggiuntivi
<b>17.1</b>	la quota variabile è calcolata con la formula indicata dal presente comma
<b>17.3</b>	sono assunte le condizioni di minimo pari a 1 – non sono stati individuati inquinanti specifici
<b>18.1</b>	la tariffa unitaria di fognatura è calcolata con la formula del presente comma
<b>18.2</b>	si applica quanto previsto dal presente comma in caso di utente allacciato direttamente al depuratore
<b>18.3</b>	non è applicato il presente comma perché la tariffa è applicata come da art. 18.1
<b>18.4</b>	non è prevista l'introduzione di alcun fattore moltiplicativo
<b>19.1</b>	la tariffa unitaria di depurazione è calcolata con la formula del presente comma
<b>19.2</b>	le percentuali che determinano i costi di abbattimento degli inquinanti principali sono poste pari ai valori standard
<b>19.3</b>	non sono previste deroghe rispetto ai valori del comma 19.2
<b>19.4</b>	non sono inseriti nella formula ulteriori inquinanti specifici
<b>19.5</b>	ai fini dello sviluppo della formula della tariffa unitaria di depurazione, le determinazioni quantitative e qualitative utilizzate sono intese a coprire l'intero anno solare
<b>20.1</b>	la componente quota capacità è calcolata con la formula prevista dal presente comma
<b>20.2</b>	è interamente attribuita al servizio depurazione
<b>20.3</b>	Il gettito da quota capacità è pari a 18,67 % del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali
<b>20.4</b>	la tariffa unitaria capacità è determinata con la formula del presente comma
<b>21.1</b>	è rispettato il vincolo ai ricavi previsto dal presente comma
<b>21.2</b>	è adottato il vincolo di spesa annua non superiore al 10% per ciascun utente industriale a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche qualitative)
<b>21.3</b>	è stimata una differenza negativa rispetto alla articolazione previgente di 222.960,77 euro

Al fine della dimostrazione del rispetto del vincolo ex-ante dettato dall'art. 23, si riporta la tabella riassuntiva del risultato dello scalare secondo la precedente articolazione, messo a raffronto con lo scalare dei ricavi derivanti dalla nuova articolazione (i dati di partenza sono quelli del ruolo 2017).

tipologia utenza	totale articolazione precedente	totale nuova articolazione	differenza
domestico residente	55028415,07	55022247,61	-6167,46
domestico non residente	1545525,95	1545725,49	199,54
agricolo e zootecnico	533130,51	533130,51	0,00
industriale	2403109,09	2345641,06	-57468,03
artigianale e commerciale	11463003,70	11463003,70	0,00
uso pubblico (disalimentabile e no)	4240669,91	4240669,91	0,00
antincendio	22337,44	22337,44	0,00
<b>totale</b>	<b>75236191,67</b>	<b>75172755,71</b>	<b>-63435,95</b>

Per quanto riguarda il differenziale sui ricavi complessivi derivanti dalla tariffa di fognatura e depurazione sui reflui industriali, risulta negativo per € 222.960,77.

Complessivamente la differenza di gettito sarà gestita a livello di  $RC_{VOL}$  dal 2020 nel quadro della regolazione ARERA.

***Il Direttore***

*(Claudia Fassina)*

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del  
soggetto responsabile ai sensi del D.lgs 39/93 art. 3 c. 2*